

Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.**

**Art. 21**

*(Entrate)(1)*

**1.** Gli introiti di cui al presente capo sono trattenuti nella misura del 100 per cento da parte degli Enti che esercitano le corrispondenti funzioni.

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 6/2021